



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari
Generali

MP/AA/Ig

Dati desumibili da registrazione a protocollo:

Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,

Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti

Oggetto: Modifica al Regolamento per il funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Università degli studi di Bergamo - CUG.

IL RETTORE

VISTO l'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 21 della Legge 183/2010, che disciplina la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

VISTA la Direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica e per le pari opportunità n. 2 del 2019 "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche", che ha aggiornato alcuni degli indirizzi forniti con la direttiva del 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia;

RICHIAMATO l'art. 31 dello Statuto dell'Università degli studi di Bergamo che disciplina la composizione e le funzioni del CUG;

RILEVATA la necessità di adeguare il vigente *Regolamento per il funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'università degli studi di Bergamo*, emanato con Decreto Rettorale Rep. 601/2016 del 22.11.2016, alla luce degli aggiornamenti normativi e delle recenti modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Bergamo;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.4.2024 che ha approvato la proposta di modifica al suddetto regolamento;

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art.1

È emanata la modifica del **Regolamento per il funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'università degli studi di Bergamo** come da testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10.4.2024.

Art. 2

Il testo del Regolamento nella versione integrale modificata è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Il Regolamento per il funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'università degli studi di Bergamo entra in vigore giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo".



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Affari
Generali

Art. 4

Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina: *Università>Statuto e regolamenti>Regolamenti>Personale>Regolamenti generali.*

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell'Università degli Studi di Bergamo (di seguito CUG di Ateneo) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
2. Il CUG svolge la propria attività in favore di tutte le componenti dell'Ateneo, compresi la componente studentesca e il personale non strutturato.
3. Il CUG opera per la promozione della reale parità e integrazione tra tutte le componenti che operano nell'Ateneo, valorizzando il benessere della comunità universitaria e contrastando qualsiasi forma di violenza fisica e psicologica, di molestia e di discriminazione, sia diretta che indiretta nei luoghi di lavoro, quali quelle relative al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua.

Art. 2 Composizione

1. Il CUG è un organismo paritetico costituito da rappresentanti del Personale e da rappresentanti dell'Ateneo.
2. Il numero complessivo dei componenti del CUG è determinato nel seguente modo:
 - a) rappresentanti del Personale: in numero corrispondente al numero delle Organizzazioni Sindacali, maggiormente rappresentative a livello nazionale ai sensi degli artt. 40 e 43 del D. Lgs. n. 165/2001 ed effettivamente presenti all'interno dell'Amministrazione, che designano ciascuna un componente appartenente all'Ateneo.
 - b) rappresentanti dell'Ateneo: tenuto conto del numero fissato in base alla lett. a) del presente comma, un uguale numero di rappresentanti è designato per l'Ateneo, in considerazione delle diverse tipologie di personale operante nell'Università, ivi inclusa la componente in regime di diritto pubblico.
 - c) Presidente del CUG.
3. La composizione fissata in base al comma 2 del presente articolo permane fino alla naturale scadenza del CUG. È altresì prevista la nomina di componenti supplenti nella stessa misura dei membri stabiliti al comma 4. I componenti supplenti partecipano alle riunioni del CUG solo in caso di assenza e impedimento dei titolari, o, anche in loro presenza, qualora siano inseriti in specifici gruppi di lavoro delle cui attività si discuta nel corso dell'incontro e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga utile. Nel caso in cui i componenti supplenti partecipino alle riunioni con contestuale presenza dei titolari, i



supplenti non partecipano alle maggioranze di cui all'art. 7, comma 2 del presente regolamento e non hanno diritto di voto.

5. Il CUG opera a tutti gli effetti anche in caso di incompleta composizione, a condizione che il numero dei componenti designati costituisca almeno la metà più uno del numero dei componenti previsti in base al presente Regolamento.

6. Le attività svolte per conto del CUG dai propri componenti rappresentano attività istituzionali e sono svolte in orario di servizio.

Art. 3 Designazione dei componenti

1. Ciascuna Organizzazione Sindacale, rappresentativa ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. n. 165/2001, designa un rappresentante del Personale come previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a) del presente Regolamento.

2. I rappresentanti dell'Ateneo di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del presente Regolamento sono designati dal Rettore, tenendo conto delle esperienze professionali e delle specifiche competenze nelle tematiche delle pari opportunità, della valorizzazione delle differenze, del benessere organizzativo e del contrasto alla violenza morale o psichica nei luoghi di lavoro. Il Rettore acquisisce in via preventiva i curricula delle persone aspiranti attraverso una procedura di interpello rivolta a tutto il personale dell'Ateneo, diretta a valutare

il possesso dei requisiti di competenza ed esperienza nelle materie di pertinenza del CUG.

3. La composizione complessiva del CUG deve assicurare per quanto possibile la presenza paritaria dei generi.

4. La nomina del CUG è disposta con decreto del Rettore.

5. Come Presidente del CUG il Rettore, sentito il Direttore generale, nomina un membro del personale strutturato dell'Ateneo in possesso di elevate competenze ed esperienze nelle materie di pertinenza del CUG. La Presidente o il Presidente, d'intesa con lo stesso, designa al suo interno la persona per il ruolo di Vicepresidente e per le funzioni di segreteria verbalizzante. La Presidente o il Presidente rappresenta il CUG, convoca le riunioni e le presiede, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo conto delle proposte pervenute dalle componenti.

Valgono al riguardo le disposizioni dell'art. 2, comma 10 dello Statuto di Ateneo.

Art. 4 Durata del mandato del CUG

1. I componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e possono essere rinnovati per un ulteriore mandato purché, ad esito delle procedure indicate nell'art. 3, comma 2 e tenuto conto dell'attività già svolta e dei contributi dati. Al termine del mandato, essi continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo CUG. Nel caso in cui, nel corso del mandato, un componente cessa dall'incarico, è sostituito da un componente supplente, in rappresentanza del Personale o dell'Ateneo



2. La Presidente o il Presidente resta in carica per la durata del mandato del CUG e può ricoprire la carica per due mandati consecutivi.

Art. 5 Dimissioni dei componenti

1. Le dimissioni di un componente devono essere presentate per iscritto al Rettore e comunicate al Presidente e al Direttore generale.

2. La Presidente o il Presidente presenta, in forma scritta, le proprie dimissioni al Rettore e le comunica al CUG e al Direttore generale.

Art. 6 Funzioni del CUG

1. Il CUG ha funzioni propositive, consultive e di verifica per lo sviluppo della cultura delle pari opportunità, della valorizzazione del benessere organizzativo e contro le discriminazioni, nell'ambito delle competenze previste dalla legge e dallo Statuto di Ateneo. Si avvale dei servizi dell'Ateneo dedicati alla promozione del benessere organizzativo e opera in collaborazione con il Consigliere o la Consigliera di Fiducia dell'Ateneo, il Nucleo di valutazione e con le altre figure che all'interno dell'Ateneo intervengono sui temi che rientrano nelle competenze del CUG. Nello svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi, inoltre, della collaborazione dell'Ufficio territorialmente competente per la Parità, per lo scambio di informazioni e buone prassi, la realizzazione di accordi di cooperazione, iniziative e progetti condivisi in ambiti specifici.

2. Nell'ambito delle competenze riconosciute dalla legge e dallo Statuto di Ateneo, il CUG può svolgere i compiti propositivi, consultivi e di verifica, come previsto dalla Direttiva 2/2019 del della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare:

a) Compiti propositivi: il CUG

propone piani di azioni positive volti a favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, le condizioni di benessere lavorativo, nonché a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze morali, psicologiche, mobbing, disagio organizzativo, all'interno dell'Ateneo;

promuove lo svolgimento di indagini di benessere organizzativo idonee a conoscere, prevenire e rimuovere le discriminazioni di qualsiasi natura, il disagio psicologico e il mobbing;

promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta agli organismi competenti di attività formative per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali.

b) Compiti consultivi: il CUG

interviene nella prevenzione delle potenziali situazioni di discriminazione perché chiamato a formulare pareri non vincolanti sui progetti di riorganizzazione dell'Ateneo e



sui piani di formazione del personale, sulle forme di flessibilità lavorativa e sugli interventi di conciliazione vita-lavoro, nonché sui criteri di valutazione del personale.

c) **Compiti di verifica: Il CUG**

svolge attività di verifica, relazionando annualmente (entro il 30 marzo) sui risultati delle azioni positive, sul monitoraggio degli incarichi conferiti (Dirigenziali e non), sulle indennità e posizioni organizzative, al fine di individuare eventuali differenze retributive tra uomini e donne.

svolge una funzione di verifica nei confronti di tutto il personale di Ateneo, strutturato e non strutturato, e di tutela nei confronti di coloro che segnalino comportamenti violenti o molesti affinché non venga consentita o tollerata nei loro confronti alcuna azione persecutoria o discriminatoria diretta o indiretta. Le segnalazioni di disagio vanno comunicate per iscritto all'indirizzo preposto: cug@unibg.it.

3. Le proposte formulate dal CUG sono trasmesse all'Amministrazione e agli organismi di rappresentanza sindacale dell'Ateneo. Le azioni positive proposte dal CUG entrano a far parte del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il CUG approva entro il 30 marzo di ogni anno una relazione sull'attività complessivamente svolta e sulla situazione del personale, riferita all'anno precedente, che è trasmessa ai Dipartimenti della Funzione Pubblica e delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata agli Organi di Ateneo

Art. 7 Modalità di svolgimento delle attività del CUG

1. Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno ogni 3 mesi mediante convocazione comunicata con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Il CUG può essere convocato in via straordinaria

su iniziativa della Presidente o del Presidente o di almeno la metà dei componenti, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

2. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti effettivi, o dei supplenti in loro sostituzione. Le decisioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La verbalizzazione della seduta è a cura di chi svolge le funzioni di segreteria verbalizzante.

3. Su richiesta di uno o più componenti, possono essere invitate alle sedute anche persone esterne, le quali partecipano a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Art. 8 Attività di comunicazione e di informazione

1. Il CUG informa periodicamente sulle proprie attività e proposte attraverso un'area dedicata del sito istituzionale di Ateneo.



2. Nella medesima area, pubblica la relazione annuale sull'attività del CUG, prevista dall'art. 4 comma 4 del presente Regolamento, nonché i risultati delle indagini sul benessere organizzativo.

Art. 9 Risorse e strumenti

1. Il CUG dispone, su prenotazione in tempo utile, di una sala idonea per lo svolgimento delle proprie sedute.

2. Per l'espletamento delle proprie funzioni il CUG si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Ateneo, nonché di un fondo annuo per lo svolgimento delle attività istituzionali del CUG, il cui ammontare è definito in sede di bilancio di previsione. Il CUG dispone dello stanziamento tenendo conto dei vincoli e dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente.

Art. 10 Rapporti con l'Ateneo

1. I rapporti tra il CUG e l'Ateneo sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

2. L'Ateneo assicura al CUG l'autonomia operativa e l'accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni necessarie per lo svolgimento del proprio ruolo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel vigente Codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e nel Regolamento UE 2016/679.